



UNINDUSTRIA TREVISO

***Le principali modifiche alla Parte
Quinta del Testo Unico Ambientale
introdotte dal d.lgs. n. 183/2017***

Treviso 24 aprile 2018

Emissioni in atmosfera

Il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183

«Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170» (GU n. 293 del 16/12/2017)

- è stato emanato in attuazione dell'articolo 17 della “*Legge di delegazione europea 2015*”, che contiene principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2015/2193, relativa ai medi impianti di combustione, e per apportare alcune modifiche al d.lgs. n. 152/2006 in materia di tutela dell'aria ed emissioni in atmosfera,
- è entrato in vigore il 19/12/2017,
- è composto da sei articoli e sei allegati.

Emissioni in atmosfera

Gli aspetti di maggior rilievo toccati dal d.lgs. n. 183/2017 riguardano:

- la disciplina dei **medi impianti di combustione**,
- le **emissioni odorigene**,
- le modifiche al **sistema sanzionatorio**,
- varie **modifiche alla Parte Quinta** del d.lgs. n. 152/2006.



EMISSIONI IN ATMOSFERA MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

La nuova definizione di “*medio impianto di combustione*”, riportata all’art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*) del d.lgs. n. 152/2006, è la seguente:

- «*impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta*».

La disciplina relativa a questa tipologia di impianti è prevista dal nuovo articolo 273-*bis*.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

Ai fini della determinazione della potenza termica nominale “*i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione*” sono considerati come un unico impianto (non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati).

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

La disciplina relativa ai medi impianti di combustione non si applica a:

- a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
- b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
- c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
- d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
- e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
- f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
- h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- i) batterie di forni per il coke;
- l) cowpers degli altiforni;
- m) impianti di cremazione;
- n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
- o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
- p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
- q) impianti di incenerimento o coincenerimento.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

La disciplina relativa ai “*medi impianti di combustione*” prevede che tali impianti

- siano autorizzati,
- rispettino valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

La disciplina relativa ai “*medi impianti di combustione*” prevede che tali impianti siano autorizzati, a seconda dei casi

- con autorizzazione integrata ambientale, se lo stabilimento in cui sono localizzati ricade nell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006,
- con autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 269;
- con adesione all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272;
- con autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 214 se alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

La nuova definizione e la previsione dell'obbligo di autorizzazione alle emissioni hanno comportato la modifica dell'elenco degli “*impianti con emissioni scarsamente rilevanti*” (All. IV, Parte I) portando ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni.

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale [*pari o*] inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte Quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a [3 MW] **1 MW**.

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a [3 MW] **1 MW**.

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a [3 MW] **1 MW**.

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a [5 MW] **1 MW** se alimentati a metano o GPL ed inferiore a [2,5 MW] **1 MW** se alimentati a gasolio.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

Le autorità competenti, nel rilasciare i titoli autorizzativi relativi ai “*medi impianti di combustione*” devono prevedere valori limite e prescrizioni di esercizio “*non meno restrittivi*” rispetto a quanto previsto dagli allegati al d.lgs. n. 152/2006, e da vigenti disposizioni regionali in materia.

Il d.lgs. n. 182/2017 in particolare ha modificato :

- l'Allegato I: sostituendo integralmente nella **Parte III** (*Valori limite per specifiche tipologie di impianti*), i paragrafi 1 (impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW), 2 (impianti di essiccazione), 3 (motori fissi a combustione interna) e 4 (turbine a gas fisse) e introducendo la **Parte IV bis** (Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili),
- l'Allegato VI: relativo ai “*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*”.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

In funzione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 183/2017 i “*medi impianti di combustione*” **esistenti** devono procedere all’adeguamento alle nuove previsioni normative.

- La definizione di “*medio impianto di combustione*” **esistente** (art. 268, comma 1, lett. *gg-bis*) del d.lgs. n. 152/2006) è la seguente: «*medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018*».

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

I **medi impianti di combustione esistenti** sono soggetti ai valori limite ed alle prescrizioni di esercizio a decorrere dal:

- **1° gennaio 2025**, impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
- **1° gennaio 2030**, impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti devono rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.

I medi impianti di combustione esistenti privi di autorizzazione in quanto rientranti nell'elenco degli "*impianti con emissioni scarsamente rilevanti*", sono tenuti a rispettare gli eventuali valori limite previsti appositamente dalle vigenti disposizioni regionali.

L'art. 273-*bis*, che disciplina gli aspetti relativi ai medi impianti di combustione, prevede inoltre una serie di deroghe alla tempistica dettata per l'adeguamento ai valori limite in funzione di particolari situazioni descritte nello specifico in vari comma dell'articolo.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni, in cui sono presenti **medi impianti di combustione esistenti** devono presentare le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:

- **1° gennaio 2023**, impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
- **1° gennaio 2028**, impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

L'adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tali termini, in questi casi l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.

Nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti dalle nuove disposizioni il gestore non ha necessità di presentare richieste di autorizzazione, ma entro i medesimi termini deve comunicare tale condizione all'autorità competente.

Emissioni in atmosfera

Medi impianti di combustione

Entro i medesimi termini (1/1/2023 o 1/1/2028) devono essere presentate:

- a)** le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- b)** le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento);
- c)** le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
- d)** le domande di rinnovo e riesame delle A.I.A. delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

Nei casi **c)** e **d)**, qualora le autorizzazioni esistenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelle previste dalle nuove disposizioni, le domande di autorizzazione sono sostituite da una comunicazione di tale situazione da inviare all'autorità competente.



EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI ODORIGENE



Emissioni in atmosfera

Emissioni odorigene

Il nuovo articolo 272-*bis*, introdotto dal d.lgs. n. 183/2017, all'interno della parte del Testo Unico Ambientale relativa alle emissioni in atmosfera, disciplina le “*emissioni odorigene*”, prevedendo che:

- «*la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui al presente titolo (cioè del titolo I)*»

La nuova disposizione non introduce specifici valori limite di emissione, ma prevede che le singole autorizzazioni (alle emissioni in atmosfera) possano entrare nel merito di tali aspetti, alla luce delle caratteristiche degli impianti, delle attività presenti negli stabilimenti e delle caratteristiche della zona interessata, anche attraverso la fissazione di valori limite, prescrizioni impiantistiche e gestionali, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena.



EMISSIONI IN ATMOSFERA


SISTEMA SANZIONATORIO



Emissioni in atmosfera


Sistema sanzionatorio

Fattispecie art. 279 d.lgs. n. 152/2006	Sanzione ante d.lgs. n. 183/2017	Sanzione post d.lgs. n. 183/2017
<p>Installazione o esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.</p> <p>Modifica sostanziale non autorizzata.</p>	<p>Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 a 1.032 euro.</p>	<p>Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.</p>
<p>Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro.</p>
<p>Violazione dei valori limite di emissione</p>	<p>Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro</p>	<p>Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro.</p>
<p>Violazione delle prescrizioni contenute nelle normative nazionali o regionali o nei provvedimenti autorizzativi o altrimenti imposte dall'autorità competente</p>	<p>Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro</p>
<p>Mancata comunicazione, per i medi impianti di combustione, all'autorità competente ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6 e 7 lett. c) e d).</p>		<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro</p>
<p>Violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 276 (relativo alle emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distruzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (relativo al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria di 15.493 a 154.937 euro.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro</p>



EMISSIONI IN ATMOSFERA

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE QUINTA



Emissioni in atmosfera

Campo di applicazione del Titolo I

Il Titolo I si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

A fronte di tale campo di applicazione, la disciplina del Titolo I prevede una serie di esclusioni, alcune delle quali sono state modificate dal d.lgs. n. 183/2017.

Emissioni in atmosfera

Campo di applicazione del Titolo I

Principali modifiche al campo di applicazione:

- confermata l'esclusione degli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, salvo che in tali stabilimenti siano localizzati anche medi impianti di combustione, in questi casi è prevista l'autorizzazione dello stabilimento con valori limite e prescrizioni solo i medi impianti di combustione;
- mantenuta l'esclusione delle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro *«in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti»*, mentre sono soggette al Titolo I *«le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro»*;
- aggiunta l'esclusione delle valvole di sicurezza, dei dischi di rottura e di altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza *«salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione»*;
- rientrano nel campo di applicazione del Titolo I *«gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza*

Emissioni in atmosfera

Convogliamento delle emissioni

Per quanto riguarda il tema del convogliamento delle emissioni viene precisato che

- l'autorizzazione (ordinaria) stabilisce per le emissioni diffuse «*appropriate prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire*»
- nelle autorizzazioni generali l'autorità competente può stabilire «*appropriate prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni*», viene inoltre precisato che, al di fuori di questi casi, agli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 270 relativo al convogliamento delle emissioni.

Emissioni in atmosfera

Campionamento ed analisi

L'allegato VI stabilisce i criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni.

In sede autorizzativa l'autorità competente individua, sulla base di pertinenti norme tecniche (*«norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti»*), i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore.

I controlli da parte degli organi competenti e l'accertamento del superamento dei valori limite sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore.

Emissioni in atmosfera

non conformità

Non conformità dei valori misurati ai valori prescritti

- se accertata nel corso di controlli degli organi competenti, vengono impartite con ordinanza al gestore delle prescrizioni tese al ripristino della conformità (va disposta la cessazione dell'esercizio dell'impianto se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale)
- se accertata dal gestore nel corso dei propri monitoraggi, va comunicata all'autorità competente, il gestore deve ripristinare la conformità e l'autorità impartisce delle prescrizioni per il ripristino della conformità, fissando un termine e stabilendo le condizioni di esercizio dell'impianto fino al ripristino (possibile cessazione dell'esercizio dell'impianto se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale), l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 279, comma 2, (violazione dei valori limite di emissione) si applica solo a seguito di inosservanza da parte del gestore delle prescrizioni impartite dall'autorità competente per il ripristino della conformità dell'impianto

Emissioni in atmosfera

Impianti con emissioni scarsamente rilevanti

E' stata modificata la parte I dell'allegato IV (*Impianti e attività in deroga*):

- portando ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni;
- introducendo le seguenti voci: *kk-quater*) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet"; *kk-quinquies*) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti;
- precisando che la lett. *kk-ter*) si riferisce ai "frantoi" di materiali vegetali;
- modificando le lett. *v-bis*), *jj*) e *kk-bis*).

Emissioni in atmosfera

Autorizzazioni di carattere generale

- la durata dell'autorizzazione generale è stata portata a 15 anni;
- viene consentita la presenza nel medesimo stabilimento di impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali a condizione si provveda all'adesione alle stesse;
- negli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali e le relative emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi previsti dalle autorizzazioni per ogni sostanza interessata;
- negli stabilimenti con autorizzazione ordinaria è possibile l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali previa adesione alle stesse;



Emissioni in atmosfera

Autorizzazioni di carattere generale

- sono stati aggiornati, secondo le previsioni della vigente normativa europea in materia, i riferimenti alle sostanze o miscele pericolose che se utilizzate nell'impianto o nell'attività impediscono il ricorso all'autorizzazione generale, inoltre è stato previsto che se a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza non è più possibile l'applicazione della disciplina dell'autorizzazione generale *«il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.»*.

La disposizione transitoria del d.lgs. n. 183/2017 prevede che un'attività o un impianto che ha aderito all'autorizzazione generale e che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto non può più avvalersi di tale regime autorizzativo in quanto utilizza le sostanze pericolose elencate, deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria all'autorità competente entro il 19/12/2020, in caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.